

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 18/CG

La Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva all'esito della camera di consiglio, pubblica il testo delle decisioni assunte in merito ai procedimenti esaminati nella riunione del 5 marzo 2009.

- 1) Esame richiesta del Procuratore Federale di archiviazione dell'esposto dell'Agente di calciatori Dott. Andrea D'Amico in ordine al comportamento tenuto dal Sostituto Procuratore Dott. Antonio Villani e dal collaboratore della Procura Federale Dott. Giovanni Grauso nel corso di una indagine che riguardava lo stesso D'Amico (nota n. 1282/1170 pf07-08/SP/blr).**

### FATTO

Con denuncia in data 6 aprile 2008, l'Agente sportivo Dott. Andrea D'Amico ha formulato doglianze in ordine al comportamento che sarebbe stato tenuto dall'Avv. Antonio Villani e dal Dott. Giovanni Grauso, rispettivamente, Sostituto Procuratore federale e Collaboratore della Procura federale, nel corso dell'istruttoria relativa a pregressi rapporti professionali tra il D'Amico ed il calciatore Cesare Natali.

Nell'esposto, il D'Amico ha lamentato, in particolare, che, previo invito per le vie brevi, si era incontrato il 2 aprile 2008 con l'Avv. Villani ed il Dott. Grauso presso l'Airport/Hotel di Verona per chiarire alcune dichiarazioni rilasciate in precedenza dallo stesso D'Amico nel corso della medesima indagine.

A detta del D'Amico, i suddetti componenti della Procura federale, nel corso dell'incontro del 2 aprile, avrebbero formulato espressioni e tenuto comportamenti offensivi ed intimidatori ed avrebbero redatto un verbale in maniera assolutamente irrituale. Verbale, che il D'Amico avrebbe sottoscritto senza rileggerlo solo per stanchezza e per chiudere il colloquio, pur contenendo lo stesso affermazioni non corrispondenti al pensiero espresso dal D'Amico.

Richiestone dal Presidente della Commissione di garanzia della giustizia sportiva, con nota n. 1577/1 del 14 aprile 2008, il Procuratore federale ha avviato un'istruttoria nel corso della quale i tre protagonisti della vicenda sono stati sentiti il 22 aprile ed il 22 maggio 2008 dal Vice Procuratore federale vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, dal Vice Procuratore federale, Dott. Gioacchino Tornatore e dal Sostituto Procuratore federale Dott. Giovanni Barone.

In tale occasione, sia l'Avv. Villani che il Dott. Grauso hanno respinto nella maniera più ferma le accuse dell'Avv. D'Amico, mentre questi ha confermato quanto lamentato nell'esposto e cioè che aveva a suo tempo aderito all'incontro presso l'Airport/Hotel di Verona poiché lo aveva considerato informale; che l'atteggiamento dell'Avv. Villani e del Dott. Grauso era stato aggressivo e minaccioso; che il verbale non gli fu riletto alla fine dell'incontro e che lo aveva siglato anche perché si era fatto tardi.

Il Procuratore federale, all'esito dell'istruttoria, facendo propria la proposta dei suddetti Procuratore federale vicario Mensitieri, Vice Procuratore Tornatore e Sostituto Procuratore Barone, ha inoltrato richiesta di archiviazione.

La richiesta è basata sulla considerazione che è risultato impossibile ottenere riscontri oggettivi alle affermazioni dei tre protagonisti e che non sono emersi fatti e condotte contrari ai principi di lealtà e correttezza indicati dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Procuratore Palazzi ha anche rappresentato, a sostegno della sua proposta, che le espressioni usate dall'Avv. Villani e dal Dott. Grauso, dagli stessi ammesse, potrebbero, al più, costituire una inusuale modalità di procedere all'esame del testimone e non certo un'intimidazione finalizzata ad ottenere una verbalizzazione non veritiera e, sostanzialmente, confessoria da parte del Dott. D'Amico. Il Dott. Palazzi ha anche soggiunto che i toni perentori eventualmente usati non sono risultati rilevanti ai fini disciplinari.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto che:

- non è possibile ottenere riscontri diretti sulle modalità con cui si è svolto l'incontro del 2 aprile 2008 a Verona;
- le affermazioni del Dott. D'Amico possono essere state dettate anche dal suo interesse ad annullare o mitigare le dichiarazioni, a lui sfavorevoli, rilasciate a verbale;
- l'Avv. Villani ed il Dott. Grauso, nelle loro dichiarazioni, hanno analiticamente ricostruito l'episodio, contestualizzando le frasi indicate dal D'Amico; frasi che, a differenza di quanto affermato nell'esposto, sono risultate prive di valenza offensiva o minacciosa;
- deve escludersi che il D'Amico, tenuto anche conto del livello culturale e professionale del medesimo, abbia sottoscritto un verbale contenente dichiarazioni a lui sfavorevoli, nonostante lo ritenesse non corrispondente alla verità;
- l'andamento dell'incontro è stato probabilmente "vivace" e caratterizzato da espressioni particolari, ma che non risulta siano state intimidatorie e finalizzate ad una verbalizzazione di contenuto confessorio e non veritiero;
- deve escludersi che i componenti della Procura federale perseguissero propri (peraltro indimostrati) interessi nella vicenda od intenti persecutori;
- eventuali espressioni rudi o perentorie – se pure pronunciate – non possono considerarsi meritevoli di censura in sede disciplinare, non essendo emerso che l'Avv. Villani ed il Dott. Grauso abbiano violato i doveri di correttezza e lealtà;
- risulta, in concreto, come sopra cennato, che il verbale, è stato comunque sottoscritto dal Dott. D'Amico.

Ritenuto, per le considerazioni sopra esplicitate, di poter accogliere la richiesta formulata dal Procuratore federale nella relazione n. 1282 del 24 settembre 2008;

Visti gli artt. 34, comma 3, lett. E) dello Statuto federale e 9, comma 1, del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia sportiva.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione della denuncia avanzata il 6 aprile 2008 dal Dott. Andrea D'Amico nei confronti dell'Avv. Antonio Villani e del Dott. Giovanni Grauso, rispettivamente, Sostituto Procuratore federale e Collaboratore della Procura federale.

**2) Esame deferimento del Procuratore Federale a carico del Sig. Donato Lavermicocca, collaboratore della Procura Federale (Nota n. 1276/1232 pf07-08/SP/blp).**

1. Con provvedimento prot. 18.34 del 24.9.2008 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. e) dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (da ora anche FIGC) attualmente in vigore e dell'art. 6 del Reg. di disciplina dei componenti degli Organi della giustizia sportiva, il sig. Donato Lavermicocca, collaboratore della Procura Federale (già collaboratore dell'Ufficio Indagini FIGC dal 22.10.2002) per avere lo stesso posto in essere condotte ritenute in contrasto con quanto previsto dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (da ora anche CGS) e dall'art. 10, commi 3 e 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (da ora anche NOIF).

Il procedimento *de quo* ha tratto origine da un Comunicato Ufficiale (C.U. n. 41 del 4.5.2006) emesso dal Comitato Regionale Puglia dal quale risultava che il sig. Lavermicocca avesse prestato la propria opera in favore della società calcistica Juventus F.C. s.p.a. svolgendo le attività di responsabile tecnico, in occasione di un raduno selettivo per giovani calciatori svoltosi in data 8.5.2006 presso il Centro Sportivo Tonino Rana di Carbonara Bari.

2. L'istruttoria promossa dal Procuratore federale ha permesso di accertare che nel corso degli anni 2004/2007 il sig. Donato Lavermicocca ha svolto attività di controllo gara in relazione a partite in cui era impegnata la società Juventus F.C., e ciò, in particolare, nel corso delle gare Lecce - Juventus del 14.11.2004; Lecce - Juventus del 23.10.2005; Martina - Juventus del 19.8.2006; Bari - Juventus del 3.6.2007; che il sig. Lavermicocca ha ricoperto incarichi formali nell'ambito della società Juventus F.C. nella stagione sportiva 1997/1998 e dalla stagione sportiva 2000/2001 in modo ininterrotto fino alla stagione sportiva 2005/2006 (come d'altronde attestato da comunicazione inviata dalla medesima società Juventus F.C. alla Procura Federale, prot. n. 720/18.8.2008).

Dalla documentazione raccolta in sede di istruttoria emerge quindi che l'incolpato ha svolto una serie di incarichi retribuiti (per i quali era anche previsto il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei predetti incarichi). In particolare, nelle stagioni sportive 2002-2003, 2003-2004 ha svolto l'incarico di consulenza sportiva, in regime di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto la visione di gare e la segnalazione di giocatori che, per qualità tecnico-organizzative potevano essere potenzialmente inseriti nelle squadre della Juventus F.C., mentre nelle stagioni 2004-2005 e 2005-2006 ha svolto l'incarico di osservatore sportivo, sempre in regime di collaborazione coordinata e continuativa, al fine specifico di monitorare, seguendo varie partite in Italia ed all'Estero indicate dalla Società medesima, calciatori segnalati dalla Juventus F.C. o anche individuati su iniziativa personale. In tale veste il sig. Lavermicocca risulta inoltre che abbia partecipato, sempre per conto della Juventus F.C. al raduno selettivo per giovani calciatori svoltosi in data 8.5.2006 presso il Centro Sportivo Tonino Rana di Carbonara-Bari.

3. Questi stessi fatti risultano in parte ammessi dalle seguenti dichiarazioni rese dallo stesso incolpato nel corso dell'audizione personale (avvenuta in data 17.7.2008),:

*ho ricevuto incarico formale dalla Juventus F.C., nell'anno 1993 (stagione sportiva 1993/1994), perché mi occupassi, in particolare, del settore giovanile nell'ambito della Regione Puglia. Si trattava di un incarico che non prevedeva una formalizzazione contrattuale, né la corresponsione di alcun compenso, fatta eccezione per il rimborso spese che mi venne concesso solo dopo tre/quattro anni dal conferimento dell'incarico. (...) Tale attività per conto della Società Juventus F.C. è stata svolta fino all'anno 2003, in quanto, in quest'ultimo anno, ho assunto l'incarico di collaboratore per l'Ufficio Indagini della FIGC, in conseguenza del quale ho provveduto a telefonare alla società Juventus F.C., essendo consapevole della sopraggiunta incompatibilità. Mi rammarico perché in quell'occasione non provvidi a fare seguire la telefonata con una lettera*

*formale, comportamento che riconosco essere stata una mia leggerezza. Rappresentai tale situazione direttamente ai capi osservatori della Società juventina”.*

Nel prosieguo di tale audizione lo stesso Lavermicocca ha poi altresì affermato: *“pur avendo dimesso formalmente l’incarico per conto della Società juventina, ho continuato a prestare, talvolta, la mia opera per tale società sportiva, ritenendo, comunque di essere fuori da ogni incarico societario. Effettivamente, in occasione di tale raduno di cui al C.U. n. 41 del 4.5.2006, non avendo operato una disdetta scritta riguardo all’incarico di osservatore, mi prestai, insieme al sig. Giuseppe Greco, a rappresentare la società Juventus in quella circostanza. (...) Confermo di avere svolto, nel corso degli anni 2004/2007, una serie di controlli di gara in relazione a partite in cui era impegnata la società Juventus F.C., in particolare per le gare Lecce - Juventus del 14.11.2004, Lecce - Juventus del 23.10.2005, Martina - Juventus del 19.8.2006, Bari - Juventus del 3.6.2007, attività da me svolta con la massima serietà ed il massimo scrupolo istituzionale”.*

## DIRITTO

1. La Commissione di garanzia della giustizia sportiva ritiene che i fatti addebitati dalla Procura Federale al sig. Donato Lavermicocca siano indubbiamente fondati. Ed invero, sul piano documentale, esistono numerosi, inconfutabili riscontri forniti dai vari contratti di consulenza retribuita, in qualità di osservatore sportivo, intercorsi con la Juventus F.C. s.p.a, in modo continuativo fino alla stagione sportiva 2005/2006, nonché dalle relative ricevute dei compensi e rimborsi spese percepiti nello stesso periodo.

In particolare, dalla documentazione allegata ed anche da alcune ammissioni dell’incolpato in sede di audizione personale si ricava che il sig. Lavermicocca, collaboratore della Procura Federale e già dell’ufficio indagini della FIGC a decorrere dall’anno 2002, ha svolto anche l’incarico, nel corso degli anni 2004-2007, del controllo gara relativamente a partite nelle quali, tra le altre, era impegnata la Juventus F.C., mentre nel medesimo periodo effettuava una consulenza retribuita, avente ad oggetto essenzialmente la segnalazione di giovani calciatori promettenti, a favore della stessa Juventus F.C. s.p.a, in relazione ai quali, in caso di loro inserimento nelle squadre della predetta società era previsto un compenso aggiuntivo per il Lavermicocca.

2. Da questo quadro fattuale emerge dunque con chiarezza che gli addebiti della Procura federale a carico dell’incolpato Donato Lavermicocca rientrano pienamente nell’ambito di previsione delle due disposizioni citate nell’atto di deferimento, in quanto lo stesso Lavermicocca si è trovato nel periodo indicato in una situazione di palese conflitto di interessi. Tale situazione in ogni caso appare in contrasto con il suo dovere, quale componente di un Organo di giustizia sportiva, di comportarsi, nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva, in conformità ai principi di lealtà, correttezza e probità, secondo quanto prescritto dall’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva vigente all’epoca dello svolgimento dei fatti. Tanto più che proprio in conformità a questi principi l’art. 10, comma 3, delle NOIF dell’epoca esprime un dovere generale di comportamento, stabilendo appunto che non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro dalla loro attività in ambito calcistico o comunque da attività inerenti al trasferimento dei calciatori.

Ebbene, questa grave situazione di incompatibilità non veniva dall’incolpato rimossa, in palese violazione dei predetti doveri di lealtà, correttezza e probità, stabiliti dal citato art. 1 del Codice di giustizia sportiva, alla cui stregua lo stesso Lavermicocca, in ragione del predetto incarico federale, era – nei termini di cui al medesimo art. 1 – tenuto all’osservanza delle norme dell’ordinamento federale. E dunque l’incompatibilità tra le condotte poste in essere dall’incolpato e lo *status* di collaboratore della Procura Federale realizza una palese violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità oggetto dell’art. 1 del CGS, oltre che dell’art. 10, comma 3 delle NOIF, ripetutamente citato.

3. La sussistenza delle prospettate violazioni, da parte dell'incolpato sig. Donato Lavermicocca, delle suddette norme indicate nell'atto di deferimento della Procura Federale legittimano pertanto l'adozione di provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. e) dello Statuto FIGC e dell'art. 6 del Regolamento di disciplina degli Organi di giustizia sportiva.

Nella irrogazione della relativa sanzione disciplinare, la Commissione di garanzia deve peraltro tenere conto delle circostanze che riguardano il caso di specie. Innanzi tutto va considerato che le violazioni accertate riguardano condotte dell'incolpato, le quali non sono direttamente causative di eventi dannosi specificamente addebitati, ma che invece essenzialmente si traducono nella generica messa in pericolo del principio comportamentale dell'indipendenza e dell'autonomia, la cui osservanza risulta particolarmente necessaria per i componenti di Organi di giustizia federali.

Ciò premesso, la Commissione di garanzia, ponderando, da un lato, la gravità in sé della condotta tenuta dall'incolpato e, dall'altro lato, il carattere meramente potenziale degli effetti dannosi conseguenti, ritiene che, nella specie, debba essere irrogata all'incolpato medesimo la sanzione disciplinare, applicabile a tutti i dirigenti, soci e tesserati, della "inibizione temporanea" a svolgere ogni attività in seno alla FIGC ed a ricoprire cariche federali, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del Codice di giustizia sportiva vigente all'epoca dello svolgimento dei fatti. Nella determinazione della sanzione da irrogare deve essere però considerato che, anche riguardo agli illeciti disciplinari, in caso di successione temporale tra norme sanzionatorie astrattamente applicabili, non solo occorre fare riferimento alla sanzione specificamente prevista per quella data fattispecie, ma si deve anche fare ricorso al principio generale della applicabilità della norma più favorevole all'incolpato.

4. Pertanto, nella vicenda in esame, considerato che l'art. 19, comma 1 lett. h), del vigente Codice di giustizia sportiva riproduce negli stessi termini la disposizione sulla "inibizione temporanea" a carico dei medesimi soggetti già indicati dal citato art. 14 del previgente Codice di giustizia sportiva, va tenuto presente, ai fini della sanzione disciplinare da irrogare, che il 26 maggio 2008 è stato pubblicato il Regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia sportiva. Tale testo normativo si attaglia specificamente alla fattispecie in esame, poiché ha ad oggetto "la responsabilità disciplinare dei componenti degli Organi di giustizia sportiva e le relative sanzioni, nonché la procedura per la loro irrogazione". In questo quadro, l'art. 4, comma 1, lett. c), prevede la sanzione della "sospensione delle funzioni fino ad un anno", sostanzialmente corrispondente, sotto il profilo del contenuto sanzionatorio, a quello della "inibizione", ma più favorevole all'incolpato poiché prevede un preciso limite massimo di durata fissato dalla medesima disposizione regolamentare, anziché, come nel citato art. 14, un limite massimo di durata discrezionalmente fissato dall'organo disciplinare.

Ad avviso della Commissione di garanzia, pertanto, nella specie, va irrogata all'incolpato la sanzione della sospensione-inibizione per un anno allo svolgimento delle funzioni inerenti al suo incarico in seno alla FIGC.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Commissione di garanzia della giustizia sportiva dichiara il sig. Donato Lavermicocca responsabile delle infrazioni di cui all'art. 1 del Codice di giustizia sportiva e art. 10, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (nel testo vigente all'epoca dei fatti) ed infligge all'incolpato la sanzione della sospensione-inibizione a svolgere per un anno le funzioni inerenti al suo incarico presso la Procura Federale della FIGC.

**3) Esame dell'esposto degli Avv.ti Federico Tedeschini, Paco D'Onofrio, Pierluigi Giammaria, Maurizio Prioreschi e Paolo Rodella, quali difensori del Sig. Luciano Moggi, in ordine al procedimento per revocazione ex art. 39 C.G.S., conclusosi con la declaratoria di inammissibilità del ricorso pubblicato sul Comunicato Ufficiale 74/CGF del 4 dicembre 2008.**

Visto l'esposto in data 7 gennaio 2009, con il quale gli Avv.ti Federico Tedeschini, Paco D'Onofrio, Pierluigi Giammaria, Maurizio Prioreschi e Paolo Rodella, difensori di Luciano Moggi, richiamando l'art. 34, comma 3, lettera e) dello Statuto della FIGC, invocano provvedimenti disciplinari da parte della Commissione di Garanzia, in relazione al lamentato atteggiamento ostile della Corte di Giustizia Federale nei confronti del Moggi.

Rilevato che tale atteggiamento, secondo gli esponenti, si sarebbe manifestato: a) con la delibera del 25 luglio 2006 che aveva confermato le sanzioni disciplinari inflitte al Moggi dalla CAF nonostante costui fosse estraneo all'ordinamento federale dal 16 maggio 2006, data delle sue dimissioni, come successivamente e in altro contesto riconosciuto dalla stessa Corte; b) con la delibera del 4 dicembre 2008, pubblicizzata sul sito Internet della FIGC poche ore dopo la seduta, che, discostandosi dalla stessa giurisprudenza della Corte, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto il 25 novembre 2008 contro la delibera del 2006; c) con la violazione del termine di quindici giorni stabilito per il deposito delle motivazioni dal Codice di giustizia sportiva, art. 34, comma 2, posto che al 7 gennaio 2009 le ragioni della ritenuta inammissibilità della revocazione ancora non erano state pubblicate.

**OSSERVA**

I rilievi di cui ai punti sub a) e b) non possono dar luogo ad alcun addebito disciplinare, in quanto le decisioni assunte dagli organi giudicanti, condivisibili o meno che esse appaiano, e coerenti o meno con orientamenti precedentemente seguiti, sono coperte dall'ampia libertà insita nella *potestas iudicandi*, il cui uso è censurabile soltanto all'interno del tracciato normativo procedurale con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, tra i quali non si annovera l'intervento della Commissione di Garanzia.

Quanto al rilievo sub c) , il termine di quindici giorni fissato dal Codice di giustizia sportiva per depositare le motivazioni delle decisioni ha natura evidentemente sollecitatoria e non tassativa. La sua violazione, salvo casi di dilazione macroscopica oltre che ingiustificata, non può pertanto dare luogo di per sé a forme di responsabilità disciplinare. Va, inoltre, tenuto conto che, nella specie, il lamentato ritardo – dal quale, peraltro, deve escludersi che sia derivato pregiudizio per l'interessato - si è verificato a cavallo del periodo di fine d'anno, in occasione del quale per consuetudine si rallentano o si sospendono numerose operatività pubbliche, private e sportive.

**PER TALI MOTIVI**

Dichiara non esservi luogo a provvedere sull'esposto di cui sopra.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2009

**IL PRESIDENTE**  
(dott. Pasquale de Lise)